



*Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria relativa al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brescia - Caffaro", indetta con nota del 21 febbraio 2024, con protocollo n. 33232, per l'approvazione del documento "Istanza di conclusione del procedimento" e relative integrazioni, come completato dalle controdeduzioni del 13 febbraio 2024 e del 5 aprile 2024 relative al decreto direttoriale n. 38 del 2 febbraio 2024. IDEA S.r.l.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 34, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 1° novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in “materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che all’articolo 4, comma 1, dispone che “il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)”;

Visto il decreto n. 192 del 21 dicembre 2020 di ripermimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro”, con l’esclusione dell’area degli Spedali Civili di Brescia;

Visto il decreto n. 94 del 16 marzo 2021 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla suddetta ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro”;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 247 del 10 giugno 2021, registrato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo n.123/2011 con il numero 278 in data 17 giugno 2021, con il quale l’Ing. Mario Nova è nominato Commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed allo stesso sono attribuiti i poteri previsti dal citato articolo 4-ter nonché quelli previsti dall’articolo 4 commi 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, come ulteriormente modificato dall’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, necessari per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Brescia Caffaro”, relativi sia al compendio aziendale industriale ex Caffaro sia alle aree di proprietà pubblica comprese nel perimetro del S.I.N.;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 agosto 2022 con protocollo n. 310, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022 al n. 448, con il quale all’Ing. Mario Nova è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario Delegato per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito contaminato di Interesse Nazionale “Brescia Caffaro”, per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di registrazione;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 397 del 27 novembre 2023, registrato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo n.123/2011 con il numero 3 in data 3 gennaio 2024, con il quale il dott. Mauro Fabrizio Fasano è nominato Commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed allo stesso sono attribuiti i poteri previsti dal citato articolo 4-ter nonché quelli previsti dall’articolo 4 commi 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, come ulteriormente modificato dall’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, necessari per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito contaminato di Interesse

nazionale "Brescia Caffaro", relativi sia al compendio aziendale industriale ex Caffaro sia alle aree di proprietà pubblica comprese nel perimetro del S.I.N.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del 19 maggio 2021, n. 73, recante la "Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale";

Vista la nota dell'11 luglio 2023, con protocollo n. 107626, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 113285, con cui ARPA Lombardia ha validato le risultanze analitiche relative ai campioni di materiali di riporto prelevati nell'area in esame, che mostrano la conformità alle CSC previste per siti ad uso "commerciale/industriale" (Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

Vista la nota del 12 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 144332, con cui la Società IDEA S.r.l. ha inviato il documento "Integrazione al piano di caratterizzazione. Esiti delle indagini. Relazione tecnica", recante gli esiti delle indagini ambientali integrative eseguite nei mesi di aprile/maggio 2023 presso l'area dismessa dell'ex stabilimento Ideal Standard, di cui la Società IDEA S.r.l. è divenuta proprietaria con atto notarile sottoscritto in data 4 novembre 2020;

Vista la nota del 15 settembre 2023, con protocollo n. 146761, con cui questo Ministero ha chiesto alla Società IDEA S.r.l. di presentare l'istanza di chiusura del procedimento per la matrice ambientale terreni, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del 19 maggio 2021, n. 73;

Considerato che nella suddetta nota è stato precisato che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza dovrà essere completa in tutte le sue parti compresi gli Allegati a corredo della Relazione Tecnica, così come definiti e denominati alle pagine da 9 a 12 dell'Allegato 2 al succitato decreto, ivi includendo la dettagliata illustrazione degli interventi di messa in sicurezza svolti sulla matrice suolo/sottosuolo e i rapporti di validazione delle relative attività di collaudo da parte dell'Ente di controllo;

Vista la nota del 13 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 164226, con cui la Società IDEA S.r.l. ha trasmesso l'istanza di chiusura del procedimento precisando che parte degli allegati, vista la dimensione, sarebbero stati trasmessi successivamente mediante piattaforma *wetransfer*;

Vista la nota del 16 ottobre 2023, con protocollo n. 165379, con cui questo Ministero ha comunicato alla Società IDEA S.r.l. che, per motivi di sicurezza informatica, non è consentito l'accesso alla documentazione tramite piattaforma *wetransfer* e, pertanto, è stato richiesto di inviare la documentazione in formato digitale su supporto fisico (CD/DVD);

Vista la nota del 18 ottobre 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 171633 del 25 ottobre 2023, con cui la Società IDEA S.r.l. ha trasmesso, su supporto fisico, il documento "Istanza di conclusione del procedimento" e relativi allegati;

Vista la nota del 7 novembre 2023, con protocollo n. 179011, con cui questo Ministero ha chiesto alla Società IDEA S.r.l. di trasmettere, ad integrazione dell'istanza già presentata con la suddetta nota del 18 ottobre 2023, la Relazione tecnica mancante, redatta secondo i contenuti minimi specificati nell'Allegato 2 del decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del 19 maggio 2021, n. 73, nonché i risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee eseguiti successivamente al mese di settembre 2022;

Vista la nota del 27 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 192822, con cui la Società IDEA S.r.l. ha inviato la relazione richiesta con la nota protocollo n. 179011 del 7 novembre 2023;

Considerato che nella suddetta nota, la Società IDEA S.r.l. ha dichiarato di essere in attesa della convocazione della conferenza di servizi per la valutazione della conclusione del procedimento, limitatamente alla matrice ambientale "suolo/sottosuolo";

Vista la nota del 29 novembre 2023, con protocollo n. 195363, con cui questo Ministero ha indetto la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, avente ad oggetto l'esame del documento "Istanza di conclusione del procedimento", e relative integrazioni, trasmesso dalla Società IDEA S.r.l. con note del 18 ottobre e del 27 novembre 2023, acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente al n. 171633 del 18 ottobre 2023 e al n. 192882 del 27 novembre 2023;

Visto il parere di ATS Brescia, trasmesso con nota protocollo n. 127352 del 20 dicembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 209616;

Visto il parere di ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 1928 del 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 6448 del 15 gennaio 2024;

Considerato che nel suddetto parere, ISPRA ha evidenziato, fra l'altro, che *"In relazione alle uniche non conformità al test di cessione emerse nei campioni P9-C1 e P10-C1 relativamente al parametro fluoruri, rilevato in concentrazione pari a 2,1 mg/l a fronte di un limite di 1,5 mg/l, la Società ha seguito l'approccio delle linee di evidenza previsto dalle Linee Guida SNPA 46/23, al fine della gestione dei materiali, concludendo la non pericolosità degli stessi e la non necessità di intervento. Tuttavia, lo stesso proponente afferma "...non si manifesta una correlazione tra le concentrazioni di contaminanti in falda ed i risultati della caratterizzazione, infatti è notorio che il parametro Fluoruri non rappresenti un contaminante della matrice acque sotterranee all'interno del SIN Brescia-Caffaro" sebbene non presenti documentazione a sostegno di tale tesi e tale parametro non sia stato ricercato nei campioni di falda prelevati dai piezometri presenti in sito sino alla data di redazione del documento. In data 5/12/23 è stato eseguito un campionamento delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPA, i cui esiti, trasmessi da IDEA srl con nota prot. 3 del 8/1/24, hanno confermato l'assenza di fluoruri. Pertanto, al fine di escludere compiutamente un intervento sui materiali antropici risultati non conformi al test di cessione, si propone l'esecuzione di un monitoraggio annuale della falda a cadenza trimestrale. Si condivide, inoltre, la proposta della Società, a valle delle demolizioni, di lasciare pavimentate tutte le aree su cui sorgerà il campo fotovoltaico, con lo scopo di ulteriore presidio ambientale a garanzia della falda."*;

Visto il parere di ARPA Lombardia, trasmesso con nota protocollo n. 8363 del 17 gennaio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 8413;

Considerato che nel suddetto parere, ARPA Lombardia ha evidenziato che *"le indagini effettuate a più riprese presso il sito hanno evidenziato la presenza di uno strato di materiali antropici interrati, costituiti da scorie, rifiuti edili, terre di fonderia e ceramiche prive di frazione terrosa. Per quanto sopra riportato, non si ritiene che tali materiali siano classificabili come 'materiali di riporto'"*;

Considerato che gli esiti dell'istruttoria non hanno consentito di concludere positivamente il procedimento in quanto:

- a) la non conformità dei risultati del test di cessione in relazione al parametro fluoruri, in assenza di indagini per tale parametro nella matrice acque sotterranee, non esclude una possibile correlazione tra le matrici suolo e acque sotterranee, onde la necessità di effettuare un monitoraggio, come prescritto nel parere ISPRA citato;
- b) gli esiti delle indagini ambientali svolte da ARPA sull'area oggetto del presente procedimento non consentono di valutare il grado di miscelazione dei materiali antropici con il terreno in modo tale da poter qualificare, nel caso di specie, i materiali come 'matrici materiali di riporto', da cui la

necessità di indagini integrative per delimitare, in ossequio al principio di proporzionalità, i materiali non qualificabili come 'materiali di riporto' per l'assenza della frazione terrosa;

Visto il decreto direttoriale n. 38 del 2 febbraio 2024, di determinazione motivata di conclusione negativa, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota protocollo n. 195363 del 29 novembre 2023, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Brescia - Caffaro", avente ad oggetto il documento "Istanza di conclusione del procedimento", e relative integrazioni, trasmesso dalla Società IDEA S.r.l. con note del 18 ottobre e del 27 novembre 2023, acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente al n. 171633 del 18 ottobre 2023 e al n. 192882 del 27 novembre 2023;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge n. 241 del 1990, la conclusione negativa della conferenza produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della medesima Legge;

Vista la nota del 5 febbraio 2024, con protocollo n. 21457, con cui questo Ministero ha notificato il decreto direttoriale n. 38 del 2 febbraio 2024 di determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brescia - Caffaro", indetta con nota del 29 novembre 202, con protocollo n. 195363, per le deliberazioni sul documento 'Istanza di conclusione del procedimento' e relative integrazioni;

Considerato che, all'art. 1, comma 3. del decreto direttoriale n. 38 del 2 febbraio 2024, il Ministero ha indicato le attività da effettuare per superare le criticità ostative alla conclusione positiva del procedimento, come segue: *"Le ragioni del dissenso, allo stato non superabili, potranno essere superate attraverso la rielaborazione dell'istanza, emendata dalle carenze evidenziate dalle osservazioni contenute nei pareri di ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 1928 del 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 6448 del 15 gennaio 2024, e di ARPA Lombardia, trasmesso con nota protocollo n. 8363 del 17 gennaio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 8413, con particolare riferimento alla necessità di esecuzione di:*

- a) un monitoraggio annuale della falda a cadenza trimestrale, al fine di verificare l'eventuale lisciviazione in falda del parametro fluoruri per il quale sono stati rilevate non conformità al test di cessione in alcuni campioni (P9-C1 e P10-C1);*
- b) indagini integrative, al fine di delimitare con maggiore precisione le zone caratterizzate dalla presenza di 'materiali di origine antropica' privi di frazione terrosa, pertanto non qualificabili come 'materiali di riporto', così come definiti dall'art.3 del DL 25 gennaio 2012 n. 2";*

Vista la nota del 13 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 27034, con la quale la Società IDEA S.r.l. ha trasmesso le osservazioni, ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione al suddetto decreto direttoriale n. 38 del 2 febbraio 2024;

Considerato che, mediante la citata nota del 13 febbraio 2024, con protocollo n. 27034, la Società IDEA S.r.l., in merito a quanto segnalato sub punto a) della medesima nota, ha evidenziato *"che tutta l'area, compresa i punti T.9 e T.10, ove si è evidenziato il leggero supero del test di cessione per il parametro Fluoruri, sono stati oggetto di campionamento e verifica analitica circa l'esistenza del parametro Fluoruri nella matrice naturale posta immediatamente al di sotto dei materiali di riporto/rifiuto ed hanno tutti evidenziato l'assenza di Fluoruri. Tale circostanza è stata sempre confermata da tutte le attività di caratterizzazione svolte sul sito."*

Considerato inoltre, che, mediante la citata nota del 13 febbraio 2024, con protocollo n. 27034, la Società IDEA S.r.l., in merito a quanto segnalato sub punto b) della medesima nota, ha evidenziato *"come in Lombardia (si ricorda il disposto del Reg. Reg. n. 3 del 1982 e successive modifiche e tabella approvata dall'allora Comitato tecnico di cui alla legge regionale n. 94/80, ma ancora di più il DM Ambiente 26 gennaio 1990 ("Individuazione delle materie prime secondarie") i materiali oggi rinvenuti all'interno del sito ex Ideal Standard, oggi considerati da ARPA al pari di rifiuti,*

potevano essere lecitamente utilizzabili quali materiali di riempimento, livellamento e sottofondo. Gli stessi, a suo tempo certamente utilizzati quali materiali di riempimento non miscelati a terreno, devono certamente essere valutati al pari di un "materiale di riporto" (MdR), così come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica istruttoria GEO-PSC 2024/005 redatta da ISPRA e compiegata al Decreto in oggetto" e ha chiesto "a codesto Ministero di rivalutare la propria decisione ed emettere parere positivo alla conclusione del procedimento amministrativo";

Vista la nota del 21 febbraio 2024, con protocollo n. 33232, con cui questo Ministero ha indetto la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento "Istanza di conclusione del procedimento", e relative integrazioni, trasmesso dalla Società IDEA S.r.l. con note del 18 ottobre e del 27 novembre 2023, acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente al n. 171633 del 18 ottobre 2023 e al n. 192882 del 27 novembre 2023, tenuto conto delle controdeduzioni trasmesse dalla medesima Società con nota del 13 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 27034;

Visto il parere di ATS Brescia, trasmesso con nota protocollo n. 27488 del 12 marzo 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 47851;

Visto il parere di ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 17576 del 27 marzo 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 59291;

Vista la nota del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 65114 dell'8 aprile 2024, con la quale la Società IDEA S.r.l. ha trasmesso un'integrazione alle osservazioni trasmesse dalla Società medesima con la nota del 13 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 27034;

Visto il parere di ARPA Lombardia, trasmesso con nota protocollo n. 58636 del 10 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 67608, che ha tenuto conto anche dell'integrazione alle osservazioni trasmessa dalla Società IDEA S.r.l. con la nota del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 65114 dell'8 aprile 2024;

Vista la nota del 14 maggio 2024, con protocollo n. 88487, con cui questo Ministero ha chiesto all'ARPA Lombardia di fornire, nei tempi tecnici strettamente necessari, chiarimenti sul parere espresso con la nota del 10 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 67608;

Vista la nota del 29 maggio 2024, con protocollo n. 85399, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 99053, con cui ARPA Lombardia ha fornito i chiarimenti richiesti dal Ministero nonché gli esiti analitici relativi alle acque sotterranee dell'aprile 2024, ritenendo che i dati della Parte, risultando confrontabili con quelli dell'Agenzia, si possano considerare accettabili;

Considerato che la campagna di monitoraggio condotta da ARPA nell'aprile 2024, i cui esiti sono stati illustrati nella nota del 29 maggio 2024, ha evidenziato superamenti delle CSC di Tab. 2 dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i seguenti parametri: Cromo VI, triclorometano, tetracloroetilene, tetraclorometano e 1,2,3-tricloropropano, non evidenziando superamenti per il parametro Fluoruri;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. XI/4423 del 17.03.2021 (Approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche antenorma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa. Attuazione dell'art. 17-ter, comma 4, della L.R. n. 26/2003);

Considerato che gli elementi acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche di questo Ministero, protocollo n. 33232 del 21 febbraio 2024, consentono di concludere positivamente il procedimento;

Ritenuto che gli ulteriori elementi tecnici acquisiti nel corso del procedimento consentono di ritenere che nel sito in oggetto non si rilevano superamenti delle CSC nelle matrici naturali suolo e sottosuolo,

mentre i superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee consentono ragionevolmente di escludere che la sorgente sia interna al sito. Inoltre, per il parametro "fluoruri", che ha evidenziato superamento dei limiti previsti per il D.M. 5 febbraio 1998 nei test di cessione effettuati dalla parte, nell'ultimo monitoraggio non si rilevano concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità;

Considerato che, allo stato, non sono emerse evidenze che i rifiuti/materiali di riporto costituiscono fonti di contaminazione e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'avvio di un procedimento ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Considerato pertanto che i suddetti materiali potranno essere gestiti ai sensi della richiamata Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. XI/4423 del 17.03.2021;

Considerato che, in applicazione del principio di precauzione, si rende necessario prescrivere un ulteriore monitoraggio delle acque sotterranee al fine di confermare l'assenza di contaminazione riconducibile ai suddetti materiali;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252 comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

DECRETA

Art. 1

1. È conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 febbraio 2024, con protocollo n. 33232, avente ad oggetto l'"Istanza di conclusione del procedimento" inerente il sito della Società IDEA S.r.l. nel Comune di Brescia, Via Milano, n. 83, foglio 110, mappali n. 175 (sub 2), 179, 190 (sub 1) e 207, nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:
 - a) al fine di verificare nel tempo l'assenza di rilascio nelle acque di falda di eventuali contaminanti dai materiali interrati presenti in sito, il Proponente deve eseguire, in contraddittorio con ARPA, un monitoraggio della matrice acque sotterranee della durata di almeno un anno, a cadenza trimestrale, che preveda la ricerca di tutti gli analiti che hanno mostrato superamento delle CSC sulla base delle indagini finora eseguite nell'area. L'eventuale prosecuzione oltre il periodo

sopra indicato e l'eventuale rimodulazione del monitoraggio dovranno essere valutate da ARPA;

- b) i materiali interrati presenti in sito potranno essere gestiti ai sensi della richiamata Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. XI/4423 del 17.03.2021, tenendo conto degli indirizzi tecnici previsti al punto 2 dell'Allegato A della citata delibera, e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per l'effetto, il sito, individuato al catasto del Comune di Brescia al foglio 110, mappali n. 175 (sub 2), 179, 190 (sub 1) e 207, risulta, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo", non contaminato ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 152 del 2006.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il presente provvedimento ha carattere definitivo ed ha efficacia esterna ed assolve altresì all'onere di cui all'art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Luca Proietti

